



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO  
DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E DELLA SALUTE**

**CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

**DEL CORSO DI LAUREA IN  
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 07/11/2023)

**Classe di laurea L/SNT/2**

## Indice

Art. 1	Finalità generali del Corso di Laurea.....	Pag. 03
Art. 2	Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali...	Pag. 03
Art. 3	Requisiti di Ammissione.....	Pag. 03
Art. 4	Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).....	Pag. 04
Art. 5	Organi/Strutture del Corso di Laurea.....	Pag. 05
Art. 6	Tipologia delle forme didattiche adottate.....	Pag. 07
Art. 7	Sistema di tutorato.....	Pag. 07
Art. 8	Attività formative professionalizzanti di tirocinio.....	Pag. 08
Art. 9	Frequenza del Corso di Studio.....	Pag. 08
Art. 10	Prove di profitto.....	Pag. 09
Art. 11	Piano degli studi.....	Pag. 10
Art. 12	Impegno Orario delle Attività Formative e di Studio Individuale.....	Pag. 10
Art. 13	Modalità di iscrizione all'anno di corso successivo.....	Pag. 10
Art. 14	Propedeuticità.....	Pag. 11
Art. 15	Acquisizione delle competenze linguistiche – lingua inglese .....	Pag. 11
Art. 16	Mobilità Internazionale degli studenti.....	Pag. 12
Art. 17	Iscrizione a singoli corsi di insegnamento.....	Pag. 12
Art. 18	Trasferimento/passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio.....	Pag. 12
Art. 19	Prova finale e conseguimento del titolo di laurea.....	Pag. 12
Art. 20	Sperimentazione.....	Pag. 14
Art. 21	Sito Web del Corso di Laurea.....	Pag. 14
Art. 22	Entrata in vigore del presente Regolamento.....	Pag. 14
Art. 23	Norme finali e transitorie.....	Pag. 14

**Art. 1****Finalità generali del Corso di Laurea**

Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (CdL TeRP), definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del Corso di Laurea (CdL), ai sensi di quanto previsto dall' art.12, comma 1, del D.M. n.270/2004 e dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il corso di Laurea mira a fornire le conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione così come disciplinato dal profilo dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251.

**Art. 2****Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali**

Il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica si propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito definiti:

- identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali e valutare la necessità di aiuto delle persone di diversa età, cultura e stato di salute nei vari ambiti sociali;
- collaborare alla valutazione del disagio psicosociale, della disabilità psichica correlata al disturbo mentale, oltre alla individuazione delle parti sane e potenzialità del soggetto;
- rilevare le risorse e i vincoli del contesto familiare e socioambientale;
- collaborare alla identificazione degli obiettivi di cura e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
- attuare interventi riabilitativi finalizzati alla cura di sé, all'adesione al progetto di cura, alle relazioni interpersonali di varia complessità, all'attività lavorativa e all'autonomia abitativa;
- monitorare, prevenire, affrontare situazioni critiche relative all'aggravamento clinico della persona attivando tempestivamente, quando necessario, anche altri professionisti;
- operare nel contesto della prevenzione primaria sul territorio al fine di promuovere le relazioni di rete, favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste;
- realizzare interventi di educazione alla salute mentale rivolti a persone singole o a gruppi ed interventi di educazione terapeutica finalizzati all'autogestione del disturbo, del trattamento e della riabilitazione.

**Art. 3****Requisiti di Ammissione**

1. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al CdL è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca sulla

base delle indicazioni di fabbisogno regionale, delle esigenze sanitarie nazionali, del progetto didattico e delle potenzialità formative, delle risorse in termini di personale docente, tutor, aule, laboratori per la didattica pre-clinica necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.

2. Sono ammessi al CdL TeRP gli studenti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, o di titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
3. L'accesso al CdL è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.

#### **Art. 4**

##### **Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)**

L'accesso al CdL è subordinato al superamento di una prova di ammissione secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.

Le conoscenze preliminari necessarie ad affrontare con profitto il corso sono quelle relative alle discipline di Biologia e di Chimica.

La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1 anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata attraverso la prova di ammissione.

Ai sensi della vigente normativa, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle discipline di Biologia e di Chimica saranno immatricolati con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Il punteggio necessario per il superamento della VPI nella disciplina di Biologia è fissato ad almeno 6 punti e nella disciplina di Chimica ad almeno 4 punti.

Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso, anche attraverso l'attivazione di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente e/o la frequenza di specifici corsi di recupero anche di tipo telematico a discrezione del CdL.

Previo adempimento dei piani di recupero personalizzati individuati dal docente responsabile, gli OFA si considerano assolti tramite il superamento di prova di verifica.

La mancata attestazione del recupero degli OFA non consente allo studente l'iscrizione regolare ad anni successivi al primo, pertanto chi non avrà assolto il proprio obbligo sarà iscritto in qualità di fuori corso nell'anno accademico successivo.

**Art. 5****Organi/Strutture del Corso di Laurea**

1. Sono Organi/Strutture del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica:
  - a. Il Consiglio del Corso di Laurea Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (CCdL TeRP)
  - b. Il Coordinatore (C);
  - c. Il Vice Coordinatore (VC);
  - d. Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP)
  - e. La Commissione Didattica (CD);
  - f. La Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame;
  - g. I Coordinatori Didattici di Anno (CDA);
  - h. I Coordinatori Didattici di Insegnamento (CDI);
  - i. Il Comitato di indirizzo.
  
3. **Il Consiglio del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (CCdL TeRP)** esercita le funzioni previste dall'art.32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste ed è composto come previsto dall'art. 14 del Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.  
Le norme e le modalità di adunanza del CCdL TeRP sono previste dall'art. 38 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste.
  
4. **Il Coordinatore** è eletto dal CCdL TeRP tra i Professori di ruolo ed i Ricercatori a tempo pieno, con le medesime modalità previste dall'art. 27 dello Statuto.  
Il Coordinatore dirige e coordina le attività del CdL TeRP, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
  
5. **Il Vice Coordinatore** è nominato dal CCdL TeRP, su indicazione del Coordinatore, tra i Professori di ruolo ed i Ricercatori a tempo pieno, resta in carica per tre anni accademici ed è rinominabile una sola volta. Il VC coadiuva il Coordinatore in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. In caso di dimissioni anticipate del Coordinatore, rimane in carica fino a nuova elezione del Coordinatore. Svolge la funzione di Segretario del CCdL TeRP.
  
6. **Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP)**  
Per assicurare la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative pratiche e di tirocinio clinico è individuata la figura del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti secondo i criteri previsti dal vigente Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia.  
Responsabilità e competenze del RAFP sono stabilite dal vigente Protocollo d'Intesa
  
7. **La Commissione Didattica (CD)** è composta dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dal Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, dai Coordinatori Didattici di Anno e da uno dei Rappresentanti degli studenti, preferibilmente dell'ultimo anno di corso indicato annualmente dal CCdL TeRP.  
Il Coordinatore può integrare la CD con non più di tre membri, scelti tra i Docenti di ruolo ed i ricercatori, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe. Della Commissione

Didattica fanno parte, di diritto, il Coordinatore uscente, per un anno, ed il Coordinatore subentrante, allorché eletto. La CD è nominata annualmente dal CCdL TeRP su proposta del Coordinatore. La CD, di norma, viene convocata dal Coordinatore o, su suo mandato, dal VC, oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri della Commissione stessa.

Si occupa della gestione delle pratiche studenti, della programmazione temporale della didattica, della proposta di revisione del piano di studio; coordina e sostiene i lavori dei Coordinatori Didattici dei Corsi di Insegnamenti; elabora anche proposte di attività didattiche opzionali ed ha funzione istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea. Per i trasferimenti in ingresso, provvede a valutare le pratiche pervenute definendo l'anno di ammissione confrontando il piano di studio effettuato rispetto a quello vigente e sulla base dei posti disponibili.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico propone al CCdL TeRP la composizione delle Commissioni degli esami di profitto.

In situazioni d'urgenza può assumere decisioni sub-condizione che saranno successivamente sottoposte al CCdL TeRP.

**8. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame unico** verifica la qualità delle attività didattiche e formative del CdL, presentando in Consiglio di Corso di Laurea i documenti e le relazioni richieste periodicamente ai fini dei processi di autovalutazione della qualità, indicando, per quanto di competenza, le conseguenti azioni volte a migliorare e verificandone la corretta attuazione nei confronti di tutte le parti interessate. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame unico è costituita dal coordinatore, da vicecoordinatore, dal RAFF, dai docenti responsabili d'anno e dal almeno uno studente del CCdL TeRP.

**9. I Coordinatori Didattici di Anno (CDA)** sono responsabili della progettazione della didattica di anno e del suo efficace coordinamento, del mantenimento delle relazioni con i rappresentanti degli studenti e con i Coordinatori Didattici di Corso di Insegnamento, i docenti dei Moduli al fine di assicurare le migliori condizioni anche organizzative per uno svolgimento efficace della didattica.

Sono designati dal CCLI tra i docenti tutori didattici su proposta del RAFF.

#### **10. I Coordinatori Didattici di Insegnamento (CDI)**

Per ogni Insegnamento, il CCdL TeRP su proposta del Coordinatore nomina il Coordinatore Didattico di Insegnamento.

Il Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento assolve le seguenti funzioni:

- predisporre annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
- coordina il contributo offerto dall'Insegnamento di cui è responsabile con gli altri Insegnamenti del CdL al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
- elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità delle performance attese;
- guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di

- frequenza raggiunti;
- presiede le prove di profitto dell’Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;
- interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;
- assicura, nei confronti del Consiglio del CdL, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
- garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri Insegnamenti;
- propone e/o applica interventi di miglioramento della qualità dell’Insegnamento sulla base delle richieste degli studenti, della Commissione di Assicurazione della Qualità unica/Gruppo di riesame unico, e/o della Commissione Paritetica.

11. **Il Comitato di Indirizzo è istituito dal Consiglio** di CdL ogni 3 anni ed è composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.

#### **Art. 6**

#### **Tipologia delle forme didattiche adottate**

La modalità di svolgimento degli Insegnamenti e delle altre attività formative del CdL in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica sono definite dal Consiglio di CdL e prevedono le seguenti metodologie didattiche:

- a. convenzionale (didattica frontale): lezioni;
- b. Teledidattica (nei casi previsti dall’Ateneo);
- c. tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo): esercitazioni in piccolo gruppo con applicazione guidata; video, simulazioni, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive; discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie sotto la guida del docente/tutor didattici;
- d. seminariale (mono-multidisciplinari);
- e. di tirocinio: esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti assistenziali e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità.

#### **Art. 7 Sistema di tutorato**

1. Il Consiglio di CdL, su proposta integrata del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare negli studenti il trasferimento nella pratica clinica delle conoscenze acquisite, la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli propri della professione.

2. Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:
  - a. Tutor didattico;
  - b. Tutor di tirocinio.

Funzioni, competenze, requisiti e responsabilità di tutor didattici e tutor di tirocinio sono stabilite dal vigente Protocollo d'Intesa.

### **Art. 8**

#### **Attività formative professionalizzanti di tirocinio**

1. L'esperienza di tirocinio è guidata dal piano degli obiettivi di tirocinio, su criteri stabiliti e pesi ponderati per singolo obiettivo formativo. Il piano degli obiettivi, in linea con i regolamenti ministeriali, deve dettagliare le attività tecnico-riabilitative consentite allo studente in relazione all'anno di corso frequentato.
2. Lo studente può essere ammesso alla frequenza del tirocinio clinico condizionatamente a:
  - a. essere in possesso del certificato di idoneità medico-legale rilasciato dal Servizio di Medicina del Lavoro;
  - b. avere effettuato la formazione sulla sicurezza in ambito lavorativo;
  - c. aver accettato l'impegno al rispetto della Privacy.
3. Lo studente iscritto ai corsi di laurea è equiparato al lavoratore e come tale è assicurato da parte dell'Università per gli infortuni (polizza INAIL), e per la Responsabilità Civile verso terzi.
4. È tenuto al rispetto del Codice di Comportamento per i pubblici dipendenti.
5. Lo studente è tenuto al segreto professionale.
6. Per quanto riguarda gravidanza e maternità si applica la normativa che tutela le lavoratrici madri.
7. Lo studente è tenuto, ogni qualvolta sia necessario per evitare incidenti/infortuni, ad usare i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dall'Azienda sanitaria e a segnalare preventivamente eventuale indisponibilità degli stessi.
8. La frequenza del tirocinio da parte dello studente, è certificata attraverso strumenti di rilevazione delle presenze.
9. Lo studente esprime la propria valutazione sul tirocinio con strumenti ad hoc approvati dal CCdL TeRP.
10. Il regolamento dettagliato dell'attività di tirocinio (allegato al presente regolamento) viene consegnato agli studenti prima dell'inizio dello stesso.

### **Art. 9**

#### **Frequenza del Corso di Studio**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività didattiche e professionalizzanti previste dall'Ordinamento didattico del CdL TeRP.
2. La frequenza viene verificata dai Docenti, adottando modalità omogenee di accertamento indicate dalla CD.

3. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di Insegnamento, è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Per l'acquisizione della firma di frequenza, vige la regola del silenzio-assenso; è, pertanto, obbligo di ciascun docente comunicare al Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento, eventuali superamenti del limite delle assenze.
4. Per ottenere l'attestazione di frequenza, lo Studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e il 100% delle ore di attività di tirocinio/tutorato.
5. Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza, negli organi accademici sono esonerati dalla frequenza delle attività formative, quando coincidono con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.
6. Qualora lo studente, per gravi e documentati motivi, non abbia raggiunto il minimo della frequenza delle ore di lezione previste, è facoltà dei Docenti svolgere attività didattica finalizzata al recupero delle conoscenze e delle ore perdute. Comunque a tali attività non saranno ammessi gli studenti che abbiano maturato una frequenza inferiore al 50% delle ore di attività formative programmate, per più di due moduli di insegnamento nell'arco dell'A.A. in corso.
7. Non è consentita la frequenza part-time al CdL TeRP dell'Università degli Studi di Trieste.

### **Art. 10** **Prove di profitto**

1. Il numero degli esami è quello previsto dal piano di studi.
2. La valutazione delle attività formative scelte dallo studente, e la valutazione della competenza della lingua inglese sono di tipo qualitativo (approvato/non approvato).
3. La valutazione dei laboratori professionalizzanti, di cui al piano degli studi del 1°, 2° e 3° anno, si conclude con il superamento, ovvero il non superamento.
4. Il calendario delle prove di esame e quelle in itinere, gli argomenti oggetto di valutazione, le modalità di conduzione dell'esame, vengono notificati all'inizio dell'Insegnamento.
5. Ogni Insegnamento, anche se articolato in più moduli, dà luogo ad un unico esame alla presenza della Commissione nominata annualmente dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute (DSMCS).
6. Non sono consentiti appelli d'esame, se non per ragioni straordinarie e motivate, durante i periodi di svolgimento delle lezioni.
7. Il CCdL TeRP, su proposta della CD, può riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell'ambito della tipologia seminariale o di altra tipologia.
8. Le sessioni di esami, sono definite dal Calendario didattico deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
9. L'ammissione all'esame di tirocinio è subordinata ai seguenti criteri:
  - a. frequenza del monte ore totale previsto per l'anno di frequenza;
  - b. valutazioni positive nel tirocinio e nel tutorato cognitivo;
  - c. superamento degli esami propedeutici previsti.La mancata soddisfazione anche di uno solo dei precedenti criteri determina la non ammissione all'esame di tirocinio. L'ammissione all'esame nella sessione successiva è subordinata al raggiungimento degli stessi criteri attraverso percorsi personalizzati di recupero.
10. La valutazione certificativa finale di tirocinio viene formulata in trentesimi prendendo in

considerazione, oltre alla prova d'esame, le valutazioni relative ed alle valutazioni espresse dai Tutor di Tirocinio e dai Tutor Didattici.

11. Per l'esame di tirocinio sono previsti, di norma, 2 appelli d'esame annuali, uno a settembre (sessione autunnale) e uno a febbraio (sessione invernale).
12. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, non può frequentare il tirocinio dell'anno successivo.
13. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio in entrambe le sessioni, dovrà ripetere tutto il tirocinio relativo all'anno di corso frequentato.

### **Art. 11**

#### **Piano degli studi**

1. Per ogni A.A., nei tempi richiesti dal DSMCS, viene approvato il "Piano degli Studi".
2. L'iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire nei tempi indicati annualmente sul Manifesto degli studi.
3. Il Piano degli Studi viene pubblicato annualmente sul sito web del Corso di Laurea.

### **Art. 12**

#### **Impegno Orario delle Attività Formative e di Studio Individuale**

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente, per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico ai fini del conseguimento del titolo di studio, è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Il CdL TeRP prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, comprensivi di attività formative (tirocini clinici ed altre attività professionalizzanti), finalizzate alla maturazione di specifiche competenze professionali.
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensive:
  - a. delle ore di lezione;
  - b. delle ore di tirocinio clinico, laboratorio ed altre attività professionalizzanti;
  - c. delle ore di seminario;
  - d. delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento Didattico;
  - e. delle ore di studio autonomo necessarie per completare la formazione individuale.
4. Al credito formativo universitario (CFU), che corrisponde a 25 ore totali di impegno medio per studente, si attribuisce un valore medio di 10 ore per le lezioni frontali, di 15 ore per lo studio individuale e di 25 ore per il tirocinio clinico.

### **Art. 13**

#### **Modalità di iscrizione all'anno di corso successivo**

1. L'iscrizione al secondo anno di corso è subordinata ai seguenti criteri specifici: per essere ammessi, lo studente dovrà aver conseguito al termine della sessione autunnale (settembre), un numero complessivo di 20 CFU relativi al I anno di corso. I CFU conseguiti relativi alle attività di Inglese (I anno), Insegnamento a scelta (I anno), Laboratorio

- Professionale (I anno) e tirocinio (I anno) non vengono conteggiati ai fini del superamento del blocco. Il tirocinio ed il relativo esame va sostenuto entro la sessione di esami autunnale, prevista dal calendario didattico del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
2. L'iscrizione al terzo anno di corso è subordinata ai seguenti criteri specifici: per essere ammessi, lo studente dovrà aver conseguito al termine della sessione autunnale (settembre), un numero complessivo di 25 CFU relativi al II anno di corso. I CFU conseguiti relativi alle attività di Inglese, Insegnamento a scelta (II anno), Laboratorio Professionale (II anno) e tirocinio (II anno) non vengono conteggiati ai fini del superamento del blocco. Il tirocinio ed il relativo esame va sostenuto entro la sessione di esami autunnale, prevista dal calendario didattico del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute
  3. Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai corsi previsti dal piano di studio, non abbia superato il numero di CFU sopra indicati, per l'iscrizione all'anno successivo, viene iscritto allo stesso anno, con la qualifica di "fuori corso", senza obbligo di frequenza.
  4. Lo studente non può ripetere più di tre anni di corso, pena la decadenza. Lo studente, per gravi ed esplicitati motivi, può chiedere la "sospensione" temporanea del percorso formativo. Al termine di tale periodo, la Commissione Didattica valuta l'eventuale obsolescenza dei crediti, ed indica gli esami che deve sostenere nuovamente.

#### **Art. 14 Propedeuticità**

1. Il prospetto delle propedeuticità previste, è allegato al presente regolamento.

#### **Art. 15 Acquisizione delle competenze linguistiche - lingua inglese**

1. Il livello di conoscenza della lingua inglese corrispondente al B2 del quadro comune europeo di riferimento viene acquisito tramite i CFU previsti complessivamente previsti all'interno dei TAF E.
2. Tali CFU possono essere parzialmente o totalmente riconosciuti a seguito della definizione del livello di conoscenza posseduto verificato tramite lo svolgimento di un test iniziale predisposto dall'Ateneo; in alternativa all'effettuazione del test potranno essere validate certificazioni rilasciate da una struttura esterna riconosciuta, così come indicata nella tabella delle certificazioni AICLU.
3. Gli studenti in possesso di un livello inferiore a quello finale di competenza linguistica previsto dal CdS, sono tenuti a frequentare e ottenere l'idoneità in corsi appositamente erogati dall'Ateneo, a seconda del livello di partenza, ai fini del raggiungimento del livello finale di competenza."
4. Il conseguimento dei 3 CFU previsti dal Piano degli Studi, viene così ripartito:
  - a. 2 CFU, secondo le modalità previste nei punti 2 e 3, per il conseguimento del livello di inglese B2;
  - b. 1 CFU tramite insegnamento erogato dal CdL, per l'approfondimento dell'inglese disciplinare.

**Art. 16****Mobilità Internazionale degli studenti**

1. I CFU conseguiti per gli insegnamenti e quelli conseguiti relativamente al tirocinio (1 cfu ogni 25 ore di tirocinio, in conformità con gli accordi didattici learning agreement tra l'Università degli Studi di Trieste e di Udine e l'Università/Azienda ospitante), dopo idonea verifica, sia preventiva che ex-post, durante i periodi di studio trascorsi dallo studente nell'ambito di programmi ufficiali di scambio dell'Ateneo (Socrates/Erasmus, accordi bilaterali, etc), vengono riconosciuti dal CCL, in conformità con gli accordi didattici (learning agreement) tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università ospitante, stabiliti preventivamente dal responsabile per gli scambi universitari (designato dal CCLAS e/o responsabile Erasmus). La votazione viene definita da apposite tabelle di conversione.

**Art. 17****Iscrizione a singoli corsi di insegnamento**

1. Non è ammessa la frequenza ai corsi singoli da parte di studenti non iscritti al CdL TeRP.

**Art. 18****Trasferimento/passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio**

1. Le richieste di trasferimento al CdL TeRP sono esaminate dal CCdL TeRP, su proposta della CD. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento/passaggio sono fissati dal calendario didattico di Ateneo.
2. Gli studenti, iscritti in un Ateneo italiano ad un Corso di Laurea ordinato secondo le disposizioni del DM-MIUR 22.10.2004, n. 270 e del DM-MIUR 19.02.2009, possono chiedere il trasferimento al CdL TeRP. Il CCdL, su proposta della CD, valuta e delibera, sulla congruità dei CFU in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico.
3. Gli studenti, iscritti presso un Ateneo straniero, possono chiedere il trasferimento al CdL TeRP. Il CCdL TeRP, su proposta della CD, valuta e delibera sulla congruità delle conoscenze e delle competenze, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi del Corso utilizzando, ove possibile, il sistema ECTS (*European Credit Transfer System*).
4. Il CCdL, su proposta della CD, può riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell'ambito della tipologia seminariale o di altra tipologia.

**Art. 19****Prova finale e conseguimento del titolo di laurea**

1. Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, con valore abilitante all'esercizio della professione sanitaria di tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, lo studente deve:
  - aver frequentato regolarmente tutti gli insegnamenti per almeno il 75% delle ore di

lezione previste per ciascun modulo disciplinare, fatte salve particolari situazioni oggetto di specifica valutazione da parte del docente;

- aver frequentato il 100% delle ore di tirocinio previste per ciascun anno di Corso ed aver superato il relativo esame finale;
- aver superato tutti gli esami previsti ed aver maturato 174 CFU;
- avere fatto pervenire alla Segreteria Studenti la documentazione richiesta.

2. La Commissione è composta da non meno di sette e non più di undici membri, nominati dal Rettore su proposta del CCdL TeRP, e comprende almeno due membri designati dall'Ordine TSRM PSTRP.
3. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio prima sessione, ai Ministeri dell'Università e Ricerca e della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
4. La prova finale è organizzata con Decreto del MUR, di concerto con il Ministero della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre, la seconda in marzo-aprile.
5. La prova finale si compone di una prova pratica e della redazione e dissertazione di un elaborato di tesi. Il superamento della prova pratica e la preparazione e dissertazione della tesi di laurea comportano l'attribuzione di 6 CFU.
6. La prova pratica assume funzione di esame di stato abilitante alla professione di tecnico della riabilitazione psichiatrica. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica secondo le Linee guida definite a livello ministeriale. La prova pratica è valutata con punteggio da 0 a 5 punti. L'assegnazione di un punteggio pari a zero sancisce il mancato superamento della prova e non permette di accedere alla dissertazione della tesi di laurea.
7. La redazione e dissertazione di una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore individuato fra il corpo docente dell'Ateneo individuati nel CdL TeRP e può essere sperimentale oppure compilativa. Per la preparazione della tesi di laurea lo studente può chiedere di svolgere un internato presso idonee strutture, presentando al Responsabile della struttura individuata una formale richiesta di internato controfirmata dal Relatore, che in tal modo si assume la responsabilità delle attività svolte dallo studente; qualora la struttura individuata non rientri fra quelle già convenzionate con l'Università per il tirocinio degli studenti del CdL TeRP, la richiesta va corredata da adeguata documentazione; la tesi può essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata.

Il voto di Laurea è espresso in centodecimi (con eventuale lode) e non può essere inferiore alla media ponderata degli esami.

Il voto finale viene calcolato in base alla media ponderata a cui vanno aggiunti i punti ottenuti nella prova pratica e nella dissertazione della tesi.

Il punteggio finale può essere aumentato in base:

- al numero di lodi conseguite nel triennio di studi (massimo 2 punti su 110)
- alle esperienze di mobilità internazionale (es. Erasmus) (massimo 2 punti su 110)

Il punteggio può essere arrotondato in particolari ed eccezionali casi da 109 a 110. La lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un punteggio finale superiore a 110 e presentino un elaborato di tesi connotato da particolari originalità e rilevanza dell'argomento trattato.

**Art. 20****Sperimentazione**

1. Nel quadro delle norme che regolamentano la sperimentazione didattica, fatta salva l'osservanza dei regolamenti di Ateneo, di Facoltà e del presente Regolamento, il CCdL TeRP può attivare sperimentazioni didattiche.
2. Il CCdL TeRP promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione negli ambiti coerenti con gli obiettivi formativi ed in piena collaborazione con gli enti convenzionati.

**Art. 21****Sito Web del Corso di Laurea**

Il CdL TeRP dispone di un proprio Sito Web, ad integrazione di quello dell'Ateneo, nel quale pubblica tutte le informazioni utili per gli studenti e per il personale docente, promuovendo altresì la conoscenza del corso di studi tra la popolazione ed i potenziali candidati alla frequenza.

**Art.22****Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal CCdL TeRP a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta della CD o di almeno 1/3 degli aventi diritto.
2. Per quanto espressamente non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo.

**Art. 23****Norme finali e transitorie**

1. Gli studenti fuori corso, già iscritti al CdL TeRP, sono tenuti a seguire il nuovo Regolamento. Il CCdL TeRP ed il Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e dell'equivalenza ore/CFU, esaminati i curricula degli Studenti, delibera le modalità di passaggio dal precedente al nuovo Regolamento.
2. A partire dall'anno accademico 2023/2024 sarà attivato il 1° anno di corso secondo quanto previsto dal presente regolamento.